

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 962

Rispetto e tutela delle tradizioni religiose italiane

28/04/2024 - 06:21

Indice

1. DDL S. 962 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 962	4
1.3. Trattazione in Commissione	6
1.3.1. Sedute	7
1.3.2. Resoconti sommari	8
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	9
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 111 (pom.) del 12/03/2024	10

1. DDL S. 962 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 962

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 962

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MENNUNI , DE PRIAMO , BERRINO , FALLUCCHI , GELMETTI , MENIA , RUSSO , IANNONE , PETRENGA , SPINELLI , FAROLFI , SIGISMONDI , SCURRIA , GUIDI , CALANDRINI , PETRUCCI , RASTRELLI , AMBROGIO , RAPANI , Claudio BORGHI , NOCCO , BALBONI e LIRIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 2023

Rispetto e tutela delle tradizioni religiose italiane

Onorevoli Senatori. - Un grande filosofo italiano del '900, Benedetto Croce, liberale, costituente dell'Italia repubblicana, scrisse: « non possiamo non essere cristiani, anche se non seguiamo più le pratiche del culto, perché il cristianesimo ha modellato il nostro modo di sentire e di pensare in guisa incancellabile; e la diversità profonda che c'è fra noi e gli antichi (...) è proprio dovuta a questo gran fatto, il maggior fatto senza dubbio della storia universale, cioè il verbo cristiano » sostenendo, pertanto, la centralità del cristianesimo nello sviluppo dello spirito e della coscienza morale.

Il presente disegno di legge interviene sul rispetto delle tradizioni religiose cristiane e sui simboli che le contraddistinguono. Segnatamente, per quanto riguarda il Natale e la Pasqua, il riferimento va all'allestimento del presepe e allo svolgimento delle relative cerimonie, recite e rappresentazioni celebrative. Tali occasioni, infatti, se da un lato commemorano i momenti salienti della fede cristiana (nascita, morte e resurrezione di Cristo), dall'altro contribuiscono a tramandare, consolidandole, le tradizioni religiose, storico letterarie, artistiche e, più in genere, culturali del popolo italiano, mai disgiunte da profondi valori sociali ed etici. È su tali valori che affondano le radici di quei principi democratici che, già enucleati nel codice di Camaldoli, sono poi stati sanciti nella Costituzione repubblicana.

Alla garanzia costituzionale di libertà di religione e di culto non corrispondono né la facoltà, né tantomeno il dovere di ricusazione dei simboli religiosi, storici e culturali, i quali sono espressione valoriale della tradizione identitaria del popolo italiano. Il nostro Stato, infatti, in coerenza con la Costituzione e con i Trattati europei, rispetta le convinzioni religiose e filosofiche degli alunni e delle loro famiglie e non adotta forme di insegnamento obbligatorio del cristianesimo.

Del resto, come ha affermato anche la Corte europea di Strasburgo (sentenze Folgerø c. Norvegia del 29 giugno 2007 e Zengin c. Turchia dell'8 ottobre 2007), « il ruolo preponderante di una religione nella storia di un Paese può legittimare lo spazio maggiore che nel programma scolastico venga assegnato a tale religione rispetto alle altre, senza che questo possa costituire un'opera di indottrinamento vietata dalla Convenzione europea ».

Consentire la trasformazione delle sacre festività cristiane in altra anonima tipologia di celebrazione costituirebbe una discriminazione nei confronti degli alunni e delle rispettive famiglie praticanti la religione maggioritaria, oltre che un attentato ai valori e alla tradizione più profonda del nostro popolo. L'allestimento del presepe, al pari della preparazione di recite e celebrazioni, non integra alcuna azione d'indottrinamento né, tantomeno, di proselitismo da parte dello Stato italiano e, certo, non determina alcuna discriminazione degli alunni - e delle rispettive famiglie - che osservano altre religioni.

La proposta, a esempio, di trasformare il Santo Natale nella « Festa d'Inverno », vale a dire in una festa che è avulsa da qualsiasi contesto commemorativo storico culturale attinente alla nostra Nazione e che,

in quanto priva di qualsivoglia contenuto etico, è destinata ad assumere una connotazione meramente edonistico-consumistica, è assolutamente inaccettabile! Rinominare con altro nome le massime festività cristiane in nome dell'uguaglianza implica la cancellazione di secoli di storia e la perdita di grandi insegnamenti e di valori che hanno sostenuto l'evoluzione italiana e della stessa Europa. L'attuale contesto sociale è sempre più caratterizzato dall'attuazione del principio di « uguaglianza multiculturale » che, in realtà, si rivela strumento di distruzione delle nostre regole e tradizioni, in nome di una inclusività che, invece di propugnare il reciproco rispetto, di fatto spinge alla rinuncia ai nostri simboli identitari. Tutto ciò al fine di favorirne la sostituzione con altri che, per quanto assolutamente rispettati, sono propri della storia e della spiritualità di altri territori e di altre popolazioni.

Alla luce di una siffatta ricostruzione, si rende dunque necessario un intervento legislativo che impedisca a taluni dirigenti di istituzioni scolastiche e universitarie di cancellare o chiamare in altro modo le celebrazioni e tradizioni legate al Natale e alla Pasqua cristiana.

Non possono essere, altresì, accettate e consentite le decisioni di alcuni dirigenti scolastici di vietare nei propri istituti i simboli e le rappresentazioni del Natale e della Pasqua, invece proposte nel loro istituto o che sono sempre state adottate nello stesso.

In conclusione, non possiamo dimenticare che il processo di integrazione è un percorso che richiede un impegno bilaterale, affinché non ci si annulli in un indistinto, ibrido multiculturalismo. Non si deve temere di reiterare le proprie consolidate tradizioni religiose e culturali. In questo modo si è in grado di accogliere autenticamente l'altro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica valorizza, preserva e tutela le festività e le tradizioni religiose cristiane quale espressione più autentica e profonda dell'identità del popolo italiano.

Art. 2.

1. Negli istituti di istruzione pubblici è fatto divieto di impedire iniziative, promosse da genitori, studenti o dai competenti organi scolastici, volte a sostenere le attività connesse alle tradizionali celebrazioni legate alle festività del Natale e della Pasqua cristiana, come l'allestimento del presepe, le recite e le altre manifestazioni a esse collegate, al fine di ricordare il loro profondo significato di umanità e il rapporto che le lega all'identità nazionale italiana.

Art. 3.

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito adotta i necessari provvedimenti ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 2.

Art. 4.

1. La violazione delle norme di cui alla presente legge da parte di dipendenti della pubblica amministrazione determina l'avvio del procedimento disciplinare secondo la normativa vigente.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 111 (pom.) del 12/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 12 MARZO 2024

111ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà conto dell'esito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi appena conclusosi. Al riguardo, dopo aver informato che sono stati deferiti alla Commissione gli affari assegnati sullo stato di attuazione della riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 372) e sulle prospettive di riforma del calcio italiano (n. 373), fa presente che è stato fissato alle ore 18 di lunedì 18 marzo il termine per indicare eventuali soggetti da audire.

Avverte che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato di calendarizzare per le prossime settimane i seguenti provvedimenti: disegno di legge n. 1021 (Istituzione del Museo del Ricordo in Roma), d'iniziativa governativa, assegnato alla Commissione in sede redigente; disegno di legge n. 721 (Concessione di un contributo a favore del Reggio Calabria Film Fest), d'iniziativa della sen. Tilde Minasi ed altri, assegnato alla Commissione in sede redigente; disegno di legge n. 962 (Rispetto e tutela delle tradizioni religiose italiane), d'iniziativa della sen. Lavinia Mennuni ed altri, assegnato alla Commissione in sede redigente; disegno di legge n. 1038 (Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale), d'iniziativa dell'on. Caparvi ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati; disegno di legge n. 983 (dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture), d'iniziativa della senatrice D'Elia ed altri.

Riferisce altresì che la Conferenza dei Capigruppo ha approvato l'inserimento nel programma dei lavori dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento del disegno di legge n. 943 (Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole), d'iniziativa del sen. De Cristofaro, assegnato in sede redigente. L'esame di tale provvedimento (e conseguentemente dei disegni di legge che saranno abbinati per connessione della materia) sarà avviato la prossima settimana. Tenuto tuttavia conto che è in corso l'esame di analoghe iniziative legislative presso l'altro ramo del Parlamento, l'Ufficio di Presidenza ha stabilito che l'esame del richiamato provvedimento, subito dopo l'incardinamento, sia sospeso in attesa che sia raggiunta una eventuale intesa ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento.

Comunica infine che è stata sollecitata la calendarizzazione dell'esame del disegno di legge n. 1025 (Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane), d'iniziativa del sen. Crisanti ed altri.

Con riferimento alla richiesta del senatore Occhiuto di verificare l'opportunità, o meno, di proseguire l'esame del disegno di legge in materia di imprese culturali e creative, fa presente che l'Ufficio di segreteria della Commissione ha svolto un approfondimento e che il relativo documento è stato messo a disposizione della Commissione. Al riguardo, segnala che la maggior parte delle disposizioni presenti nei disegni di legge a prima firma dei senatori Occhiuto e Verducci risultano recepite nella legge n. 206 del 2023, recante: "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy".

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo nel corso della quale - rammenta il [PRESIDENTE](#) - a seguito della richiesta del prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge in titolo è stato rimesso in sede referente e la Commissione ha deliberato di dare per acquisite le fasi dell'*iter* legislativo già espletate nel corso dell'esame in sede redigente.

Si passa all'espressione del parere sull'unico ordine del giorno presentato G/924-bis/1/7, a prima firma del senatore Pirondini.

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno a condizione che esso sia riformulato.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI dichiara la propria disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno G/924-bis/1/7 se modificato nel senso indicato dalla relatrice.

La senatrice [ALOISIO](#) (*M5S*) dichiara, anche a nome del primo firmatario dell'ordine del giorno, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, di non accogliere la proposta di riformulazione e, contestualmente, chiede che la Commissione si esprima con un voto.

Previa verifica del numero legale, la Commissione respinge l'ordine del giorno G/924-bis/1/7.

Si passa all'espressione del parere sugli emendamenti e sui subemendamenti da parte della relatrice e del rappresentante del Governo.

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1000 (testo corretto), 1.1, 1.40 (testo 2), 1.0.1 (testo 2), sugli identici subemendamenti 1.0.1000/5 e 1.0.1000/6, nonché sull'emendamento 1.0.1000 (come modificato dai richiamati subemendamenti).

Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 1.16 (testo 2) e 1.38 a condizione che essi siano riformulati.

Sui restanti emendamenti e subemendamenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme alla relatrice.

Le senatrici [ALOISIO](#) (*M5S*) e [PIRRO](#) (*M5S*) dichiarano di aggiungere le rispettive firme agli emendamenti presentati dal senatore Pirondini nonché a quelli presentati dalla senatrice Lopreato.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) dichiara di aggiungere la firma a tutti gli emendamenti a prima firma del senatore De Cristofaro al fine di evitarne la decadenza per assenza del proponente.

Si passa alle votazioni.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000 (testo corretto).

Interviene la senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) per dichiarare il voto contrario della sua parte politica sull'emendamento 1.1000 presentato dal Governo.

Chiarisce che la contrarietà si fonda su ragioni sia di metodo che di merito. Dal punto di vista del metodo, rileva criticamente che la proposta emendativa è stata presentata quando il ciclo di audizioni era ormai terminato, sottraendo, di conseguenza, ai soggetti auditi la possibilità di esprimersi sui contenuti della stessa.

Alla circostanza per la quale è mancata ogni forma di interlocuzione con le associazioni, gli insegnanti e l'intero mondo della scuola, si aggiunge, a suo parere, sotto il profilo del merito, la rilevanza e gravità di una riforma intesa a sostituire, nella scuola primaria, il giudizio descrittivo con un giudizio sintetico, con una valutazione numerica, che privilegia il principio di selezione su quelli di inclusione e di attenzione ai percorsi individuali degli studenti, principi che hanno rappresentato il tassello più prezioso del sistema della scuola primaria.

Auspica, conclusivamente, una riconsiderazione, da parte della maggioranza, della proposta emendativa in esame.

Il senatore [CASTIELLO](#) (M5S), nel preannunciare il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.1000, dichiara di condividere pienamente le considerazioni esposte dalla senatrice D'Elia. Ritiene, al riguardo, che la sostituzione di un coefficiente alfanumerico ad un giudizio articolato ed espresso in forma lessicale faccia venir meno ogni opportunità di individuare rimedi e soluzioni a situazioni individuali problematiche, in ragione della mancanza della motivazione su cui si fonda il giudizio e, più in generale, della trasparenza del giudizio stesso.

Anch'egli formula, pertanto, l'auspicio che la maggioranza voglia riconsiderare l'adozione di una metodologia valutativa a suo giudizio errata.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP), nel dichiarare un voto di astensione sulla proposta emendativa in esame in dissenso rispetto alla posizione del suo Gruppo, si interroga sugli obiettivi della stessa. In particolare, si chiede se la suddetta proposta rappresenti un messaggio rivolto agli studenti oppure alle loro famiglie o, ancora, un sistema per affermare una visione autoritaria della scuola.

Esprime perplessità nei confronti dell'espressione del giudizio scolastico in forma numerica, in quanto, a suo avviso, esso priva gli studenti e le famiglie degli indispensabili strumenti di comprensione per assumere iniziative funzionali al miglioramento.

La relatrice [BUCALO](#) (FdI), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, puntualizza che la proposta emendativa in esame ha ad oggetto l'introduzione di giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti e non valutazioni espresse in forma numerica.

Dopo aver evidenziato che la riforma in esame va incontro alle richieste avanzate dalle famiglie degli studenti, replica alle osservazioni di metodo fatte in taluni interventi che l'hanno preceduta, ricordando che il Ministro *pro tempore* Azzolina introdusse innovazioni con ordinanza, in assenza di qualsiasi interlocuzione con i soggetti della società civile.

La Commissione approva indi l'emendamento 1.1000 (testo corretto) e, con distinta votazione, l'emendamento 1.1.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) interviene per preannunciare il voto favorevole sugli identici emendamenti 1.2 e 1.3, richiamando l'esigenza che la valutazione del comportamento degli studenti sia espressa con un giudizio sintetico e non, come previsto nel disegno di legge, tramite il voto in decimi. Coglie l'occasione per sollecitare l'approvazione di ulteriori emendamenti presentati dalla propria parte politica volti ad evitare che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi determini la mancata ammissione dello studente alla classe successiva e all'esame di Stato. Al riguardo ritiene che occorra riconoscere discrezionalità al consiglio di classe, evitando inopportuni automatismi.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli identici emendamenti 1.2 e 1.3 e, con distinta votazione, gli identici emendamenti 1.4 e 1.5.

Con successive votazioni la Commissione respinge altresì gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10. Posti congiuntamente ai voti, sono altresì respinti gli identici emendamenti 1.11 e 1.12.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.13, richiamando al riguardo le considerazioni già svolte in precedenza, in cui ha evidenziato l'inopportunità che la non ammissione alla classe successiva sia determinata automaticamente dal voto in condotta. Osserva infatti che tale disposizione lede le funzioni del consiglio di classe e l'autorevolezza degli insegnanti.

Con successive e separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.13, 1.14 e 1.15.

Dopo che la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) ha dichiarato di non accogliere la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice e dal Governo sull'emendamento 1.16 (testo 2), quest'ultimo, posto ai voti, non

è accolto.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.17, 1.18 e 1.19, nonché gli identici emendamenti 1.20 e 1.21.

La Commissione respinge indi l'emendamento 1.22, nonché, dopo la dichiarazione di voto favorevole della senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) (che giudica grave la scelta di modificare lo statuto degli studenti senza un confronto con le rappresentanze studentesche), gli identici emendamenti 1.23 e 1.24.

Con successive distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.25, 1.26, gli identici emendamenti 1.27 e 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37.

La senatrice [VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*) riformula l'emendamento 1.38 in un nuovo testo, accogliendo la proposta di modifica avanzata dalla relatrice e dal Governo.

L'emendamento 1.38 (testo 2) - pubblicato in allegato - è indi posto ai voti ed accolto.

La Commissione, dopo aver respinto l'emendamento 1.39, accoglie l'emendamento 1.40 (testo 2) e, in esito a successive distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.41 e 1.42.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.0.1 (testo 2), chiede alcuni chiarimenti in ordine alle novità rispetto all'emendamento 1.0.1, cui risponde il [PRESIDENTE](#).

L'emendamento 1.0.1 (testo 2) è indi posto ai voti ed accolto.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.0.2, evidenzia l'importanza di istituire un servizio di assistenza psicologica scolastica che supporti la formazione degli studenti come soggetti adulti e li aiuti a fare fronte a forme di disagio in età infantile e adolescenziale.

Esprime, al riguardo, il suo rammarico in merito al fatto che il Governo e la maggioranza, pur avendo manifestato positive intenzioni in materia di introduzione dell'assistenza psicologica, finiscano costantemente per opporsi alle proposte emendative intese a concretizzarne l'introduzione.

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*), in replica all'intervento della senatrice Pirro, chiarisce che il parere contrario sulla proposta emendativa 1.0.2 è motivato dall'estraneità della stessa ai contenuti e agli obiettivi del provvedimento in esame.

In esito a distinte e successive votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 1.0.2, nonché i subemendamenti 1.0.1000/1 (testo corretto) e 1.0.1000/2 (testo corretto) - pubblicati in allegato - e gli ulteriori subemendamenti 1.0.1000/3 e 1.0.1000/4.

Per dichiarazione di voto favorevole sugli identici subemendamenti 1.0.1000/5 e 1.0.1000/6 ha la parola la senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), la quale coglie l'occasione per far presente che, se il criterio di espressione dei pareri è quello della stretta attinenza all'oggetto del disegno di legge in esame, anche l'emendamento 1.0.1000, riguardante le misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale della scuola, cui i due subemendamenti sono riferiti, dovrebbe non essere valutato positivamente.

La Commissione accoglie indi gli identici subemendamenti 1.0.1000/5 e 1.0.1000/6 e, in esito a distinta votazione, l'emendamento 1.0.1000 come subemendato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti approvati saranno prontamente trasmessi alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio per i prescritti pareri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 ([n. 131](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, commi 7, lettera *h*), e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Esame e rinvio)

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) riferisce sullo schema di decreto in titolo, specificando che lo stesso si

compone di due articoli. Dà conto dei tredici commi in cui è suddiviso l'articolo 1, che apporta modificazioni al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Tra le modificazioni apportate dal comma 1, evidenzia: la correzione della denominazione del Ministero competente in materia di AFAM, che oggi è il Ministero dell'università e della ricerca, e non più il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; la sostituzione del riferimento all'Accademia nazionale di danza, ai Conservatori di musica e agli Istituti musicali pareggiati con un riferimento unitario, comprensivo di tutti tali soggetti, agli Istituti superiori di studi musicali e coreutici; la sostituzione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario della ricerca (ANVUR); tra i titoli conseguiti al termine dei percorsi, i diplomi accademici di "formazione alla ricerca" in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design sono sostituiti con quelli di "dottorato di ricerca" nei medesimi ambiti.

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 recano modifiche, rispettivamente, all'articolo 3 del regolamento, che contiene disposizioni in materia di titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM e di corsi da esse organizzati, e all'articolo 4 del regolamento, relativo alla produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata. Si sofferma, quindi, sul comma 4 dell'articolo in esame, che sostituisce integralmente l'articolo 5 del regolamento, attualmente rubricato "Ordinamento didattico generale e scuole", con un nuovo articolo rubricato "Ordinamento didattico generale, dipartimenti, corsi e scuole". Sottolinea le novità più significative: l'aggregazione dei corsi di materie omogenee in scuole, attualmente disposta con decreto ministeriale, diviene una facoltà lasciata alle singole istituzioni, che possono avvalersene con delibera del consiglio accademico; l'introduzione di una nuova disciplina ordinaria inerente alle modalità di istituzione e al funzionamento dei dipartimenti, dei corsi e, ove costituite, delle scuole. Rileva, al riguardo, che il numero e la denominazione di dipartimenti, corsi e scuole, nonché il loro funzionamento, sono definiti direttamente dalle istituzioni AFAM, il cui Consiglio accademico assume la competenza generale in ambito didattico e di ricerca.

Passa poi ad illustrare i contenuti del comma 5, recante modificazioni all'articolo 6 del regolamento, in materia di crediti formativi accademici, del comma 6, che apporta modificazioni all'articolo 7 del regolamento, in materia di ammissioni ai corsi, e del comma 8, che sostituisce integralmente l'articolo 10 del regolamento, in materia di regolamenti didattici, introducendo la distinzione tra regolamento didattico generale e regolamenti dei corsi.

Il comma 9 dell'articolo in esame inserisce, dopo l'articolo 10 del regolamento, due nuovi articoli, il 10-bis e il 10-ter, rispettivamente dedicati ai "Diplomi *ad honorem*" e ai "Diplomi in restauro", mentre il comma 10 dell'articolo in esame reca modifiche all'articolo 11 del regolamento, dedicato alle istituzioni AFAM non statali. Osserva - sulla base della relazione illustrativa - che, mentre la finalità iniziale del vigente articolo 11 era quella di assicurare meccanismi di riconoscimento alle istituzioni che operavano già al momento dell'entrata in vigore della legge n. 508 del 1999, la finalità della novella, alla luce del lungo tempo intercorso, è quella di autorizzare al rilascio di titoli aventi valore legale quelle istituzioni che sono in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e che hanno una offerta formativa in grado di contribuire alle esigenze di sviluppo territoriale del sistema AFAM. Menziona, infine, i commi 11, recante modifiche alle norme transitorie di cui all'articolo 12 del regolamento 12, che modifica la clausola finanziaria di cui all'articolo 13 del regolamento, e 13, che novella l'articolo 14 del regolamento, recante abrogazioni.

Accenna, conclusivamente, all'articolo 2 dello schema di decreto in esame, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 14 febbraio, nel corso della quale - ricorda il

[PRESIDENTE](#) - è stata presentata una riformulazione della relatrice, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta.

Avverte che la relatrice ha presentato ulteriori sette emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [597](#)

Art. 2

2.100

La Relatrice

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 3

3.100

La Relatrice

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai componenti del Comitato scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati».

Art. 4

4.100

La Relatrice

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'Albo e dell'elenco di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell'Albo e dell'elenco di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8».

Art. 5

5.100

La Relatrice

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "promuovono l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici" con le seguenti: «possono promuovere l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici»;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Il Ministero del turismo assicura annualmente la realizzazione delle attività di promozione, di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8».

Art. 6

6.1 (testo 3)

La Relatrice

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola: "promuovono" con le seguenti: «possono promuovere»;*

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel rispetto della loro autonomia, possono promuovere, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione, alla tradizione manifatturiera e alla cultura degli abiti storici. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 7

7.100

La Relatrice

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 8

8.100

La Relatrice

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, pari complessivamente a euro 600.000 per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a euro 300.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [924-bis](#)

Art. 1

1.38 (testo 2)

[Versace](#)

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente :

"1-bis) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto".

1.0.1000/1 (testo corretto)

[Lopreiato](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Pirro](#)

All'emendamento 1.0.1000, sostituire il capoverso "Art. 1-bis", con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Nei casi di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero per soggetti condannati per delitti commessi con violenza o minaccia, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164».

1.0.1000/2 (testo corretto)

[Pirondini](#), [Lopreiato](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

All'emendamento 1.0.1000, sostituire il capoverso "Art. 1-bis", con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 165 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'eventuale importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa».

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.